C. 60.

Ordinanza

Nella causa del sig.r Agostino de Agostini residente in Gattico

contro

Domenico Rataggi abitante alla cassina del Motto Rosso, fini di detto luogo di Gattico

Visti gli atti di questa causa stati cominciati con proposizione, ed ordinanza delli 16. scorso Giugno, e proseguiti sino ad ordinanza 4. corrente mese, con cui la causa stessa fu assegnata a sentenza stati da ambe le parti distribuiti in un volume solo:

fatto sopra tutto maturo riflesso

Si osserva, che dallo Statuto di Novara sotto la rubrica *de plantumine non habendo juxta consortem* è disposto, che non sia lecito ad alcuno di avere piante da cima in una vigna, in un orto, sedime, od altra terra in una distanza minore di quattro braccia dal fondo del vicino

Che sebbene lo stesso Statuto ivi permetta di avere viti, altini d'oppio, e piante fruttifere nella sola distanza di due braccia, le piante di Noce però ancorchè fruttifere non possono, che annoverarsi fra le piante da cima, ed una diversa interpretazione sarebbe contraria allo spirito di detta disposizione statutaria, dalla quale si raccoglie che la mente degli statuenti fu quella, che nè coll'ombra, nè co' rami, nè colle radici sia apportato danno al vicino

che per confessione fatta dal convenuto stesso nel ricorso, che ha preceduto l'ordinanza di quest'ufficio delli 27. scorso Giugno, consta, che la pianta di Noce, di cui si tratta, è posta nella distanza di soli due braccia dal fondo del signor attore

che il medesimo convenuto in contradditorio delli 26. detto Giugno ha dichiarato di non dissentire di atterrare la sudetta pianta ogni qual volta non sia nella distanza dal sudetto statuto stabilita

E che perciò allo stato delle eccezioni di detto convenuto resta a vedersi, se le leggi sui Boschi ostino al pronto atterramento di detta pianta, e così anche se vi facciano ostacolo l'essere la pianta stessa stata da esso convenuto, come egli ha allegato, ramata, l'avervi, come pretese, appoggiata vigna, e la circostanza dal medesimo convenuto accennata, che possano derivar danni ai frutti asserti esistenti nel suo fondo, e se così l'atterramento della pianta sudetta abbia, come il convenuto pretesa, ad essere ritardata sino al S.t Martino prossimo venturo

Non comprendendo però le leggi sui Boschi le piante, che trovansi nei giardini, come è quella, di cui si agisce

Non potendo la predetta disposizione statutaria essere elusa coll'asserto seguito capitozamento d'essa pianta, perchè anche capitozata non lascierebbe d'essere di sua natura una pianta da cima

E non ammettendo la stessa disposizione ritardi all'atterramento delle piante poste in distanza non legale pei titoli da detto convenuto allegati

Si è dichiarato, e dichiara essere tenuto detto convenuto Domenico Rattazzi ad atterrare la pianta, di cui si tratta, fra giorni otto dopo la notificanza, od intimazione della presente, e lecito al predetto Signor attore Agostino de Agostini di far atterrare la medesima a spese di detto convenuto, ove da questo non venisse entro detto termine atterrata

Compensate le spese = Nel resto in ordine all'atterramento dal detto Rattazzi dimandato della pianta di castano del fondo al Sorgo di ragione del Signor de Agostini non essendo la causa ancora matura, si manda alle parti di maturarla i loro incombenti, pel quale oggetto ſi moniſcano le medeſime a ricomparire avanti queſt'Ufficio alle ore dieci antimeridiane dell'undecimo giorno non feriato in onor di dio dopo la notificanza della preſente, ſotto la ſolita cominaziona

Borgomanero li 24. luglio 1829.

In originale ſignat. Ottone Giudice

certo Avviſe notif.cow Copia P.S. 1.74

1829. 25. luglio = Atto notificato alle parti comparſe come in atti l'avantiſcritta ſentenza, e per fede

fatto ſcritto Avellani ſegretaro

Per copia del

Avellani

Gio: Antonio delli Agostini Prevosto di Gozzano, e Giambattista
suo fratello figli ed eredi di Bartolomeo Agostini di
Ameno ad nome anche di Gio: Girolamo delli
Agostini hanno per istr.o delli 8. agosto 1604.
in rogito Giacomo antonini del fu antonino
notajo d'ameno fecero condono dell'offesa fatta
al loro padre Bartol.o dalli Foppone, e Gaspare che
insultarono, e minacciarono detto loro padre scoc-
cando d'esso uno schioppo

Il sud.o notajo Giacomo Antonini si portò in Borgomanero
ed aperse studio in esso Borgo + mentre nelle
+ nell'anno 1606 sue abbreviature di detto anno rilevasi Actum
in Loco Burgimaneri in quarterio vici s. Laurengiana
et in ~~domo solita~~ studio domus solite habitationis
mei notarii; e nell'anno in seguito si legge che rogava
li atti nei luoghi dove gli veniva comodo e segnata-
mente rogato in mercato publico ad Scalinos
ad apothecam S. Bartolomei, e si ritrovano molti di lui rogiti
Julian. Cattanei ad forum porte Vagnonae, ad forum apud portam
istr.o 26. febraro Vagnonam in publico mercato ad apothecas.
1607.

Agostini

FONDAZIONE
MARAZZA